



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 121/11/CSP

**SEGNALAZIONE DEL SIG. FORTUNATO MACCARIO
CONSIGLIERE DEL COMUNE DI CASTELNUOVO BEMBO (AT)
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 maggio 2011;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 marzo 1993, n. 72, s.o., e, in particolare, l'art. 29, comma 6;

VISTA la delibera n. 80/11/CSP del 30 marzo 2011, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo 2011;

VISTA la segnalazione del 29 aprile 2011 (ns. prot. 20308) del sig. Fortunato Maccario, consigliere del Comune di Castelnuovo Belbo (AT), in cui si lamenta la violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'attuale amministrazione comunale per aver organizzato e pubblicizzato, attraverso opuscoli



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

informativi, tre manifestazioni nei trenta giorni antecedenti alle votazioni (“Camminata naturalistica enogastronomica”, “Giardini e balconi fioriti” e “Centro estivo”);

VISTA la nota in data 5 maggio 2011, trasmessa al Co.re.com. Piemonte dal Comune di Castelnuovo Belbo, a firma del Sindaco, sig. Francesco Garino, nella quale si precisa che:

- il Comune di Castelnuovo Belbo partecipa ogni anno, da cinque anni, alla manifestazione Nazionale “Piccola Grande Italia – voler bene all’Italia – festa nazionale dei piccoli comuni” organizzata da Lega Ambiente in collaborazione con Enel Green Power, in una data non decisa dal Comune, trattandosi di una manifestazione a carattere nazionale.
- per quanto concerne la pubblicizzazione del centro estivo, si fa presente che, nel corso dell’anno 2010, si è dovuto cancellare l’evento, perché non tempestivamente portato a conoscenza del pubblico; onde evitare quest’eventualità anche per l’estate 2011, il Comune si è attivato per tempo a promuovere l’iniziativa.

PRESO ATTO delle conclusioni istruttorie rappresentate dal Co.re.com. Piemonte con nota del 6 maggio 2011 (prot. n. 21830), nella quale si assume che le fattispecie oggetto di segnalazione non integrino gli estremi della violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, rimettendo all’Autorità l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

RILEVATO che gli eventi “Camminata naturalistica enogastronomica” e “Giardini e balconi fioriti” vengono organizzati nell’ambito della manifestazione nazionale organizzata da Legambiente a cui il Comune ha prestato la propria adesione da cinque anni e pertanto non sono imputabili alla volontà dell’ente i tempi della pubblicizzazione dell’accadimento;

RILEVATO che il centro estivo è un’attività sociale organizzata da otto anni dal Comune in collaborazione con la Polisportiva, e la sua pubblicizzazione è avvenuta in modo impersonale, facendo esclusivo riferimento all’amministrazione comunale;

R



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO, quindi, che non si rilevano gli estremi della violazione dell'articolo 9 della legge n. 28 del 2000, così come richiamato dalla delibera n. 80/11/CSP;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

DELIBERA

1. l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Roma, 13 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola